

STUDIO LEGALE

Avv. ANNAMARIA PEZONE

P.IVA 03521460612-CF.PZNNMR73L64L379Z

Mail: avv.annamariapezone@gmail.com-Pec: avvannamariapezone@pec.it

Tel/fax 0818147511- cell 3381923817

TRIBUNALE CIVILE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

SEZIONE LAVORO

**RICORSO IN RIASSUNZIONE DEL PROCESSO N. R.G. 5510/2023 DEL TRIBUNALE DI MILANO
SEZ. LAVORO**

Nell'interesse del Sig. Pezone Angelo nato a Villaricca (Na) il 21/09/1969 e residente in Trentola Ducenta (CE) in via Degli Oleandri 12, C.F. PZNNGL69P21G309U rappresentato e difeso dall'Avvocato Annamaria Pezone C.F. PZNNMR73L64L379Z del foro di NAPOLI NORD, con studio in Trentola Ducenta (CE) in Via Natale di Roma 2, ove intende ricevere gli avvisi di cancelleria ai seguenti recapiti : avvannamariapezone@pec.it ; avv.annamariapezone@gmail.com. per procura in calce al presente atto rilasciata su foglio separato,

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO C.F.80185250588 IN PERSONA DEL MINISTRO P.T.
VIALE TRASTEVERE, 76/A - 00153 ROMA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA C.F. 97254200153 IN PERSONA DEL
LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. VIA POLESINE, 13 -20139 MILANO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA C.F. 80033300635 IN PERSONA DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE P.T. VIA PONTE DELLA MADDALENA, 55 - 80142 NAPOLI

UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO PROVINCIALE DI MILANO C.F. 80099830152 IN PERSONA DEL
LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. VIA LUIGI SODERINI, 24 - 20146 MILANO

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI CASERTA C.F. 80100690611 IN PERSONA DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE P.T. VIA S. LUBICH, 6 - AREA SAINT GOBAIN - 81100 CASERTA;

e nei confronti

di tutti i potenziali Assistenti Amministrativi che hanno presentato istanza di mobilità interprovinciale per l'anno scolastico 2023/2024 per la provincia di Caserta per il profilo di appartenenza del ricorrente Angelo Pezone, con e senza diritto di precedenza, per i quali si chiede sin d'ora, ove ritenuto opportuno, di autorizzare, la notifica del ricorso e dell' emanando decreto

PREMESSO

Che, con ricorso ex art. 700 c.p.c., iscritto al n. r.g. 5510/2023 presso il Tribunale di Milano - Sezione Lavoro, Pezone Angelo conveniva in giudizio il MIUR (MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL



MERITO), UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA, UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO PROVINCIALE DI MILANO, UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI CASERTA, di seguito si riporta il contenuto del ricorso introduttivo:

TRIBUNALE DI MILANO- SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza ex art. 700 cpc e contestuale istanza ex art 151 c.p.c.

con autorizzazione alla notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c

Nell'interesse del Sig. Pezone Angelo nato a Villaricca (Na) il 21/09/1969 e residente in Trentola Ducenta (CE) in via Degli Oleandri 12, C.F. PZNNGL69P21G309U rappresentato e difeso dall'Avvocato Annamaria Pezone C.F. PZNNMR73L64L379Z del foro di NAPOLI NORD, con studio in Trentola Ducenta (CE) in Via Natale di Roma 2, ove intende ricevere gli avvisi di cancelleria ai seguenti recapiti : avvannamariapezone@pec.it ; avv.annamariapezone@gmail.com. per procura in calce al presente atto rilasciata su foglio separato,

CONTRO

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO C.F.80185250588 IN PERSONA DEL MINISTRO P.T. VIALE TRASTEVERE, 76/A - 00153 ROMA
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA C.F. 97254200153 IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. VIA POLESINE, 13 -20139 MILANO
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA C.F. 80033300635 IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. VIA PONTE DELLA MADDALENA, 55 – 80142 NAPOLI
- UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO PROVINCIALE DI MILANO C.F. 80099830152 IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. VIA LUIGI SODERINI, 24 – 20146 MILANO
- UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI CASERTA C.F. 80100690611 IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. VIA S. LUBICH, 6 – AREA SAINT GOBAIN – 81100 CASERTA;

e nei confronti

di tutti i potenziali Assistenti Amministrativi che hanno presentato istanza di mobilità interprovinciale per l'anno scolastico 2023/2024 per la provincia di Caserta per il profilo di appartenenza del ricorrente Angelo Pezone, con e senza diritto di precedenza, per i quali si chiede sin d'ora, ove ritenuto opportuno, di autorizzare, la notifica del ricorso e dell' emanando decreto

Il ricorrente è un Assistente Amministrativo (ATA), assunto a tempo indeterminato in data 01/09/2020, attualmente titolare presso I.C. Milano Spiga – Via S. Spirito 21 Milano.



Il ricorrente ha partecipato alla mobilità interprovinciale per la Prov. di Caserta a seguito dell'ordinanza ministeriale n. 36 del 01/03/2023 presentando tempestivamente ed entro i termini domanda di trasferimento interprovinciale con tutti i documenti allegati richiesti (ALL.1; ALL. 2; ALL. 3; ALL. 4; ALL. 5; ALL. 6; ALL. 7; ALL. 8; ALL.9;), e notificato l'esito negativo il 01/06/2023 (ALL. 15)

Con la predetta domanda il ricorrente ha chiesto il proprio diritto alla precedenza nel trasferimento interprovinciale ai sensi dell'art. 21 legge 104/1992 (punto 22 della domanda) e precedenza per necessità di cure riabilitative a carattere continuativo (punto 23 della domanda), indicando , scuole, distretti e comuni disposti secondo un proprio ordine di preferenza così come consentito dalla stessa normativa di riferimento (art. 13 del CCNL).

In particolare il ricorrente ha indicato come PRIMA SEDE preferita un'istituzione scolastica del Comune di Trentola Ducenta (CE) luogo di residenza, chiedendo l'accertamento del diritto alla precedenza dello stesso essendo portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 21 della legge 104/1992, invalido al 67% equivalente ad una riduzione dei 2/3 della capacità lavorativa , giusto verbale della commissione medica allegato (ALL.8; ALL. 9;).

Inoltre lo stesso deve essere sottoposto per necessità a cure riabilitative continuative come certificato medico Ospedale Moscati di Aversa (CE) del 29.03.2023 (ALL.10).

Dall'attuale condizione fisica del ricorrente **non è lecito attendersi alcun miglioramento** (verbale non più soggetto a revisione)

Sicchè con email e lettera di notifica del 02/05/2023 (ALL. 11) al ricorrente non è stata valutata la precedenza richiesta, in quanto contattato l'ufficio preposto sia tramite email che telefonicamente di cui si allega copia risposta (ALL.12; ALL. 13;) gli veniva riferito che come prima istituzione da indicare nelle preferenze delle sedi richieste doveva essere indicato il codice dl Comune di residenza e non la singola Scuola, diversamente da ciò che recita l'art. 13 del CCNL in vigore, come leggasi successivamente. Il ricorrente ha esposto cosa recita l'art. 13 del CCNL con una diffida inviata in data 10 maggio di cui si allega (ALL. 14)

Inoltre in merito alla precedenza per le cure riabilitative continuative, ingiustificatamente veniva considerato che non esisteva gravità, omettendo in tal modo di prendere in esame il certificato medico dell'Ospedale Moscati di Aversa (CE), tale valutazione risulta assolutamente arbitraria da parte del Provveditorato di Milano di non valutare la gravità accertata dal dott. Di Fabio presso il predetto reparto di ortopedia dell'Ospedali di Aversa.

Orbene il ricorrente nonostante il possesso di tutti i requisiti richiesti per usufruire la precedenza di cui all'art. 21 della legge 104/1992 non si è visto riconoscere il proprio diritto alla precedenza nei trasferimenti interprovinciali, **dove sono state assegnate ad altri soggetti con un punteggio minore o senza precedenza in delle istituzioni scolastiche indicate nell'elenco presentato dal ricorrente.**

Tale provvedimento emesso dal Provveditorato di Milano risulta lesivo per il ricorrente in quanto nonostante il suo grave handicap fisico, **in data 01/09/2023 il ricorrente**, si vedrà costretto a recarsi presso la scuola di titolarità di Milano, con conseguente irreparabile danno visto la sua disabilità accertata e contestualmente produrrà una disgregazione del nucleo familiare, avendo due bambini minori entrambi rispettivamente di 11 e 8 anni.



La procedura risulta viziata ab origine e come tale illegittima per i seguenti motivi

DIRITTO

1. **Violazione e/o falsa applicazione dell'art.21, 33 della Legge 104/92; Violazione del D.Lgs 297/94 art. 601; violazione del principio gerarchico delle fonti; diritto di precedenza in sede di mobilità; illegittimità dell'art. 13 CCNL**

Difatti il CCNL del 31/12/2018 con la disposizione di cui all'art 13, nel riconoscere il diritto di precedenza al personale disabile pari o superiore ai 2/3 della riduzione della capacità lavorativa e, al personale che deve svolgere delle cure riabilitative continuative come il ricorrente necessità: Il mancato riconoscimento della precedenza ha illegittimamente compromesso interessi primari costituzionalmente garantiti che non possono certamente essere disattesi né dalle esigenze organizzative del comparto scuola né da qualsivoglia scelta discrezionale del datore di lavoro né dalla contrattazione collettiva o dalla norma regolamentare.

Più precisamente l'art. 13 del CCNI dispone che:

- si riporta l'art 13 del CCNI – 2022/25

III) PERSONALE CON DISABILITA' E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE:

Nel contesto delle procedure dei trasferimenti, e in ciascuna delle tre fasi, viene riconosciuta la precedenza, nell'ordine, al personale scolastico che si trovi nelle seguenti condizioni:

- 1) *Disabili di cui all'art. 21. Della legge n. 104/1992, richiamata dall'art. 601 del decreto legislativo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza tabella " A " annessa alla legge 10/08/1950 n. 648;*
- 2) *Personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolare cure a carattere continuativo; detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato. Tale precedenza opera nella prima fase esclusivamente tra distretti diversi dello stesso comune.*
- 3) *Personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell'art 33 della Legge 104/92, richiamato dall'art 601. Del decreto legislativo n.297/94;*

*Il personale, di cui al punto 1) e 3), fermo restando il diritto a fruire della precedenza se partecipa ai movimenti nella prima fase, nella seconda e terza fase, **può usufruire di tale precedenza all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza o distretto suncomunale oppure una o più istituzioni scolastiche compreso in esso** ovvero preferenza sintetica per il predetto comune ove intende esprimere preferenze per altro comune. Il personale di cui al punto 2) può usufruire di tale precedenza all'interno o per la provincia in cui è ubicato il comune di cura, a condizione che abbia espresso come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche o distretti compresi nel predetto comune o distretto sub-comunale ovvero preferenza sintetica per il comune di cura prima di altre preferenze: Per il personale di cui al punto 1), 2), 3) in caso nel comune non esistano scuole esprimibili e*



possibile indicare una scuola di un comune viciniore ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede /plesso nel comune di residenza/cura.

Nel suddetto articolo si evince che è necessario indicare come prima preferenza, **il codice del comune di residenza oppure distretto subcomunale oppure una o più istituzioni scolastiche nel comune di residenza; è evidente che la congiunzione “ o “ comporta che sia esprimibile come alternativa anche solo una o più istituzioni scolastiche del comune di residenza.**

In merito alle cure riabilitative la norma specifica che, per avere diritto alla precedenza, bisogna inserire come prima preferenza una o più istituzioni del comune di residenza. Ciò che è stato regolarmente fatto, inoltre dal certificato medico dell'Ospedale di Aversa si evince a chiare lettere la gravità di salute con la prescrizione di “ cure riabilitative continuative con cadenza tri-settimanale e tale diritto alla salute non può essere assolutamente confutato

Orbene, dal tenore letterale del citato punto III si evince in modo incontrovertibile che la precedenza per il disabile opera all'interno il comune e la provincia dove è ubicato il **comune di residenza del disabile.**

D'altro canto dal modulo della domanda di trasferimento (definitivo) risulta la seguente dizione:

“Provincia per la quale il personale usufruisce della precedenza prevista dall'art.21 della legge n,104/92 (nei limiti previsti dal'art.13, co.1, punto III del contratto di mobilità) cosa che mostra che l'amministrazione ritiene tale titolo valido, in termini di diritto di precedenza.

Tale operazione, però, non è in linea con quanto disposto dal Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione di cui al D. Lgs 16 aprile 1994 n 297, in particolare dall'art. 601, laddove dispone: (1)“Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico. (2) Le predette norme comportano la **precedenza** all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in **sede di mobilità**”.

Appare evidente che tale assetto contrattuale collettivo appare illegittimo, nella misura in cui non rispetta il dettato dell'art. 601, che non pone alcuna limitazione all'esercizio del diritto di cui alla L. n. 104 (analogamente V. Tribunale Messina 7.8.2017 e Tribunale Taranto 3.8.2017).

Peraltro l'art. 21 della suindicata legge prevede che : “La persona handicappata, con un grado di invalidità superiore ai 2/3 già riconosciuta con apposito verbale, o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della Tab. A annessa alla legge 10 Agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili. I soggetti di cui al comma 1, hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda”.

La predetta disposizione normativa, non derogabile, con l'art. 1, si pone quale finalità quella di garantire il pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata, la promozione della piena integrazione nella famiglia nella scuola nel lavoro e nella società, la prevenzione e la rimozione delle condizioni invalidanti che impediscono



lo sviluppo della persona umana il raggiungimento della massima autonomia e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, il perseguimento del recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, assicurare i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, predisporre interventi volti a superare gli stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata”.

La nozione legale di trasferimento è stata elaborata dalla giurisprudenza consolidata dalla Corte di Cassazione come mutamento geografico definitivo del luogo della prestazione.

Normalmente tale mutamento avviene tra due distinte unità produttive e non è configurabile quando lo spostamento venga attuato nell'ambito della medesima attività produttiva ma ciò non vale nei casi in cui l'attività produttiva comprenda uffici notevolmente distanti tra loro e siti in comuni diversi (Cfr Cass. 12097/2010).

Orbene la predetta disposizione normativa, che non può essere derogata o posta in contrasto dal CCNI, nel tutelare in via generale ed eccezionale le persone portatrici di handicap nel pieno rispetto dei principi fondamentali sanciti dalla Costituzione (artt. 2, 3, 32) racchiude in sé disposizioni, come l'art. 33, alle quali è pacificamente riconosciuto il rango di *lex specialis* rispetto alla norma di carattere generale in materia di assegnazioni e trasferimenti (Cfr Tribunale di Matera ordinanza del 6.2.012)

Pertanto, le censure mosse nei confronti dell'art. 13 del CCNI si fondano tanto sulla palese violazione delle disposizioni della legge 104 quanto sulla scarsa sensibilità della contrattazione collettiva allo status, al diritto del disabile e alle stesse finalità della predetta legge dai quali emerge in modo incontrovertibile la portata imperativa delle disposizioni legislative violate.

Difatti, le norme imperative impongono un preciso assetto di interessi, peraltro non modificabile da qualunque fonte del diritto e in nessun caso se trattasi di una fonte subordinata ed inferiore alle stesse come per il caso in esame il CCNI.

Sul punto la giurisprudenza di legittimità, infatti, statuisce che “*l'art. 33 comma 5 della legge 104/92 deve essere interpretato in termini costituzionalmente orientati alla luce dell'art. 3 comma 2 Cost. , dell'art. 26 della Carta di Nizza e della Convenzione delle Nazioni Unite del 13.12.2006 sui diritti dei disabili con L. n. 18/2009 in funzione della tutela della persona disabile*” (cfr. Cass. Sez. Lav. 12.12.2016 n. 25379).

Orbene, nel caso in esame, l'amministrazione ha illegittimamente limitato i benefici previsti e riconosciuti dalla legge 104/92 in virtù di una contrattazione collettiva che interferisce in modo arbitrario sul riconoscimento del diritto alla precedenza del lavoratore dinanzi all'interesse del disabile ad essere assistito con soluzione di continuità.

È pacifico che, in virtù del sistema gerarchico vigente nel nostro ordinamento, la contrattazione collettiva si presenta **gerarchicamente subordinata alla legge.**

La precedenza prevista da una lex specialis che detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti di integrazione sociale, e assistenza alla persona disabile (art. 2 l. 104/92) non può essere derogata da un decreto ministeriale né da un contratto collettivo contenente norme di carattere generale in materia di trasferimenti.



Nel caso di specie il CCNI 2019/020 ha surrettiziamente annullato/ eliminato il diritto sancito dalla legge 104/1992 ne può subordinare alle esigenze organizzative dell'amministrazione il diritto al trasferimento di sede dalla legge 104/92 del dipendente che assiste il familiare disabile.

Tale orientamento è avallato da copiosa giurisprudenza di merito che (tra le tante) con recente statuizione, ha così disposto: "la precedenza prevista da una lex specialis, che detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata (art. 2 Legge 104/92) non può essere derogata da un decreto ministeriale, né da un contratto collettivo contenente norme di carattere generale in materia di assegnazioni e trasferimenti (cfr. Trib. Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Catania, Palermo, Termini Imerese, Roma, Potenza, Lodi, Brescia, Vicenza, Asti, Ravenna, Viterbo, Vercelli, Vibo Valentia, Pisa; Latina)

Orbene dalla documentazione versata in atti si evince la grave patologia del quale è affetto il ricorrente non revisionabile e con cure riabilitative continuative da fare.

Diversamente operando si avrebbe una chiara vanificazione delle finalità proprie della legge nonché una violazione dei diritti costituzionali a tutela del diritto alla salute ed alla assistenza.

Non v'è chi non veda l'assoluta gravità al quale certamente non potrà essere negato il diritto di un disabile con una riduzione capacità lavorativa dei 2/3 e di cure riabilitative continuative da fare.

Istanza cautelare ex art 700 cpc

In ordine al fumus boni iuris si rinvia ai superiori motivi di diritto che certamente devono essere accolti.

In ordine al periculum in mora.

Il mancato accoglimento della presente istanza e la necessità di attendere la fine del giudizio determinerebbe un danno grave ed irreparabile per la ricorrente, attesi i tempi del giudizio ordinario.

Dalla documentazione versata in atti, emerge l'irreparabile pregiudizio che tale situazione sta creando alla ricorrente di cui ha diritto, quale pregiudizio e danno concreto ed irreparabile del suo generale stato personale e di salute che non può in alcun modo essere ristorato.

L'adozione del provvedimento cautelare ha la pregnante finalità di evitare il prodursi ed il protrarsi dell'evento lesivo, per inibire le ulteriori conseguenze pregiudizievoli della condotta illecita già verificatasi, esigenza particolarmente pregnante nel caso di specie in quanto tale finalità è volta alla tutela il ricorrente, soggetto portatore di handicap, titolari di una posizione protetta dall'ordinamento giuridico.

Più precisamente il ricorrente è portatore di handicap ai sensi dell'art. 21 della Legge 104/92.

Ne consegue che l'assegnazione del ricorrente ad una sede lontana dal luogo di residenza dello stesso, essendo disabile, certamente cagionerebbe **gravi disagi alla sua salute e alla vita familiare** della stessa ,con inevitabili riflessi sulla vita affettiva e di relazione del nucleo familiare insuscettibili di risarcimento per equivalente.



La chiesta cautela si impone anche sotto ulteriore profilo garantito dalla Carta Costituzionale.

Difatti, tale condizione rappresenta un inevitabile **“pregiudizio per l'unità della famiglia”** nonché una palese violazione dei diritti sanciti dalla carta costituzionale e comunitaria , sono state “gravemente compromesse l'unità e la serenità del nucleo familiare, in considerazione dell'attuale distanza tra luogo di lavoro e di residenza della famiglia.

Il ricorrente, infatti, è padre di due figli, entrambi minorenni (11 anni e 8 anni) che necessita quindi dell'assistenza e del supporto genitoriale

I principi costituzionali, tra cui gli artt. 29 e 31, tutelano in modo chiarissimo l'unità familiare e così facendo vengono del tutto violati nè si possono creare le condizioni di minarla, arrivando ad approvare addirittura disposizioni nazionali contrarie.

Ne consegue che devono essere riconosciute la sussistenza attuale di ragioni d'urgenza, stante il pregiudizio effettivo alla vita familiare da ritenersi irreparabile – come riconosciuto dalla giurisprudenza di merito formatasi in materia di mobilità – giacché non risarcibile per equivalente, ricadendo i relativi effetti lesivi, non su interessi meramente patrimoniali, bensì sulla stessa sfera dei diritti personali, in quanto tali insuscettibili di reintegrazione ex post.

Il ricorrente, infatti, dal prossimo mese di settembre 2023 si vedrà costretto, nonostante disabile al 67% e con necessità di cure continuative a prestare servizio nell'attuale sede di titolarità con tutte le conseguenze negative che possono esserci sia per la sua salute che per la propria famiglia.

E' evidente, pertanto, la concreta ed attuale imminenza del pericolo che fonda la richiesta di provvedimento d'urgenza.

Per quanto esposto, appaiono dimostrati i requisiti per la richiesta del provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., tanto sotto il profilo del *fumus* che del *periculum*, atteso il grave ed irreparabile danno che il ricorrente subirebbe qualora l'Ill.mo sig. Giudice adito non adotti il provvedimento cautelare richiesto.

Tanto premesso e ritenuto, il ricorrente, come sopra dom.to, rapp.to e difeso

CONCLUSIONI

1. Accertare e dichiarare per i motivi di cui infra previa disapplicazione ai sensi degli artt. 1339 , 1418, 1419 cc e 40 c. 1 ultimo cpv del D.lgs 165/01 dell'art 13 punto III del CCNI sulla mobilità Ata 2023/2024 poiché in contrasto con la legge 104/1992 (artt. 3, 21, 33) e conseguentemente accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il diritto di precedenza e l'assegnazione del trasferimento dello stesso presso il Comune di Trentola Ducenta, Provincia di Caserta, e comunque in una delle sedi di cui alla **domanda secondo l'ordine indicato che le consentono comunque di prestare servizio** e ciò con effetto immediato;
2. Accertare e dichiarare la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum* in mora e contestualmente **ex art 700 c.p.c. emettere tutti i provvedimenti consequenziali ed urgenti ritenuti idonei a tutelare il diritto della ricorrente con particolare riferimento** alla disapplicazione dei provvedimenti lesivi della posizione giuridica soggettiva della



stessa che seguono:

- a) del bollettino/elenco dei trasferimenti della Campania – Caserta- pubblicato il 01.6.2023 con il quale non è stata assegnata la precedenza alla ricorrente ordinando alle amministrazioni resistenti di riconoscere il diritto di precedenza in favore della ricorrente ai sensi art 21 della legge 104/1992 ;
b) disapplicare la nota mail del 01.06.2023 con la quale è stato disposto l'omesso trasferimento della ricorrente presso il Comune di Trentola Ducenta, Provincia di Caserta, e comunque in una delle sedi di cui alla domanda secondo l'ordine indicato garantendo il diritto del ricorrente disabile al 67% con necessità di cure continuative e comunque adottare ogni provvedimento utile e conducente.
3. Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario.

Nota fiscale: ai fini del versamento del contributo unificato il cui valore è indeterminato lo stesso versato è pari ad € 259,00 .

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI NECESSARI EX ART. 151 C.P.C.

Il ricorrente Pezone Angelo come sopra rappresentato e difeso

PREMESSO

Che stante l'oggetto del ricorso potrebbero individuarsi quali controinteressati gli Assistenti Amministrativi partecipanti alla mobilità interprovinciale 2023/2024 , che la notifica nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'elevato numero dei destinatari e della impossibilità di individuarli tutti;

Che il Giudice Adito può autorizzare, ove lo ritenga, ai sensi dell'art.151 c.p.c che la notificazione avvenga con altro mezzo idoneo e che la pubblicazione sui siti internet dell'Amministrazione Scolastiche quale notificazione alternativa a quella per pubblici proclami appare più idonea a raggiungere lo scopo, essendo dal personale scolastico quale principale mezzo di comunicazione ufficiale:

Per quanto premesso, il ricorrente

CHIEDE

All'Ill.mo Giudice Adito di voler autorizzare ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la notificazione del presente ricorso e del decreto di fissazione di udienza nelle seguenti modalità:

agli assistenti amministrativi potenziali controinteressati attraverso la pubblicazione del testo integrale del ricorso e del decreto sui relativi siti internet del MIUR, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, dell'Ufficio Scolastico ambito CASERTA, dell'Ufficio Scolastico ambito Milano;

alle Amministrazioni convenute notifica con i mezzi ordinari presso le rispettive avvocature indicate nell'atto.



Che il ricorso e il pedissequo decreto di fissazione di udienza venivano notificati alle parti interessate, ai sensi ed agli effetti della art. 151 c.p.c., le quali tuttavia si costituivano in giudizio con l'Avv. ROMANO Emanuela Lucia, eccependo l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale di Milano a favore del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in quanto il ricorrente nell'anno scolastico 2022-23 prestava servizio con assegnazione provvisoria presso l'Istituto "Don Gnocchi- Maddaloni" nel comune di, sito in Caserta Maddaloni;

- che all'udienza del giorno 06 luglio 2023, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano dott.ssa Maria Beatrice Gigli, si riservava in merito alla sollevata eccezione di incompetenza per territorio, e in data 07 luglio 2023 scioglieva la riserva dichiarava l'incompetenza del Tribunale di Milano e contestualmente dichiarava la competenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

- che il ricorrente intende riassumere il giudizio nei confronti del MIUR (MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO), UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA, UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO PROVINCIALE DI MILANO, UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI CASERTA.

Tutto ciò premesso, PEZONE Angelo, come sopra elettivamente domiciliato, rappresentato e difeso, chiede che

L'ON.LE TRIBUNALE VOGLIA

fissare, ai sensi dell'art. 303 c.p.c., l'udienza in cui il processo sopra indicato deve proseguire affinché siano accolte le seguenti conclusioni:

PIACCIA ALL'ON.LE GIUDICE DEL LAVORO

respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;

4. Accertare e dichiarare per i motivi di cui infra previa disapplicazione ai sensi degli artt. 1339 , 1418, 1419 cc e 40 c. 1 ultimo cpv del D.lgs 165/01 dell'art 13 punto III del CCNI sulla mobilità Ata 2023/2024 poiché in contrasto con la legge 104/1992 (artt. 3, 21, 33) e conseguentemente accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il diritto di precedenza e l'assegnazione del trasferimento dello stesso presso il Comune di Trentola Ducenta, Provincia di Caserta, e comunque in una delle sedi di cui alla **domanda secondo l'ordine indicato che le consentono comunque di prestare servizio** e ciò con effetto immediato;
5. Accertare e dichiarare la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum* in mora e contestualmente **ex art 700 c.p.c. emettere tutti i provvedimenti consequenziali ed urgenti ritenuti idonei a tutelare il diritto della ricorrente con particolare riferimento** alla disapplicazione dei provvedimenti lesivi della posizione giuridica soggettiva della



stessa che seguono:

- b) del bollettino/elenco dei trasferimenti della Campania – Caserta- pubblicato il 01.6.2023 con il quale non è stata assegnata la precedenza alla ricorrente ordinando alle amministrazioni resistenti di riconoscere il diritto di precedenza in favore della ricorrente ai sensi art 21 della legge 104/1992 ;
b) disapplicare la nota mail del 01.06.2023 con la quale è stato disposto l'omesso trasferimento della ricorrente presso il Comune di Trentola Ducenta, Provincia di Caserta, e comunque in una delle sedi di cui alla domanda secondo l'ordine indicato garantendo il diritto del ricorrente disabile al 67% con necessità di cure continuative e comunque adottare ogni provvedimento utile e conducente.
6. Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario.S.J.
Si produce: - trasferimento interprovinciale,
-dichiarazione di anzianità di servizio del 27.3.22
-dichiarazione di servizio continuativo del 27.3.23
-dichiarazione servivi ai sensi dell'art 145 del DPR 29 Dicembre 73 n. 145
-dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del 27.3.23
-dichiarazione esigenze di famiglia del 27.3.23
-dichiarazione di invalidità del 27.3.23
-verbale commissione medica 12.12.22
-verbale legge 104 del 22.12.22
- certificato medico Ospedale di Aversa del 29.03.23
-lettera notifica trasferimento
-email del 3.5.23
-diffida 10.5.23
-comunicazione 1.6.23

Nota fiscale: ai fini del versamento del contributo unificato il cui valore è indeterminato lo stesso versato è pari ad € 259,00 .

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI NECESSARI EX ART. 151 C.P.C.

Il ricorrente Pezone Angelo come sopra rappresentato e difeso

PREMESSO

Che stante l'oggetto del ricorso potrebbero individuarsi quali controinteressati gli Assistenti Amministrativi partecipanti alla mobilità interprovinciale 2023/2024 , che la notifica nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'elevato numero dei destinatari e della impossibilità di individuarli tutti;

Che il Giudice Adito può autorizzare, ove lo ritenga, ai sensi dell'art.151 c.p.c che la notificazione avvenga con altro mezzo idoneo e che la pubblicazione sui siti internet dell'Amministrazione Scolastiche quale notificazione alternativa a quella per pubblici proclami appare più idonea a raggiungere lo scopo, essendo dal personale scolastico quale principale mezzo di comunicazione ufficiale:

Per quanto premesso, il ricorrente



CHIEDE

All'Ill.mo Giudice Adito di voler autorizzare ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la notificazione del presente ricorso e del decreto di fissazione di udienza nelle seguenti modalità:

agli assistenti amministrativi potenziali controinteressati attraverso la pubblicazione del testo integrale del ricorso e del decreto sui relativi siti internet del MIUR, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, dell'Ufficio Scolastico ambito CASERTA, dell'Ufficio Scolastico ambito Milano;

alle Amministrazioni convenute notifica con i mezzi ordinari presso le rispettive avvocature indicate nell'atto.

Trentola Ducenta 10/07/2023

Atto firmato digitalmente dall'Avvocato Annamaria Pezone

